N. r.g. 119-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 80 CCII

Nel procedimento unitario 119-1/2024 proposto da CONTRADA MANTI IMMAGINE E COMUNICAZIONE DI ITALO SPARACINO**,** Partita IVA: 09112990016 con sede legale in Via Pacinotti 10 in San Giusto Canavese (TO), in persona del SIGNOR ITALO SPARACINO nato a Ivrea il 28/04/1975, Codice fiscale: SPRTLI75D28E379Z, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* nonché in proprio e della SIGNORA PETRASSI ILENIA nata a Torino il 07/01/1977, cf. PTRLNI77A47L219X, entrambi residenti in San Giusto Canavese (TO), Via Pacinotti 10,

letta la istanza di omologa del concordato minore;

vista la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dott. Luigi Tarricone;

viste le integrazioni depositate da parte ricorrente con nota del 10.02.2025

Dato atto che:

-con ricorso ex art. 74 CCII CONTRADA MANTI DI IMMAGINE E COMUNICAZIONE DI SPARACINO ITALO nonché in proprio del Sig. SPARACINO ITALO e in proprio della Sig.ra PETRASSI ILENIA ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore;

Firmato Da: LORENZATTI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d4a21eabc38b27fb2a67d292757ae41

Alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 e 75 CCII vale a dire:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA)

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute con indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;

d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

f) la relazione ex art. 76 CCII, redatta dall'OCC, che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

L'OCC ha infine attestato la miglior convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 75 CCII;

-sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27 comma secondo CCII in quanto i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali nel circondario del relativo Tribunale;

-i debitori versano in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e che parte dei debiti gravanti sugli stessi derivano dall'esercizio di impresa commerciale esercitata dal sig. Italo Sparacino;

Firmato Da: LORENZATTI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d4a21eabc38b27fb2a67d292757ae41

-i debitori non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- ritenuto, inoltre, che l'istituto sia attuabile anche dai coniugi conviventi, trattandosi di procedura famigliare e che ciò che deve essere apprezzato ai fini di cui alla presente procedura è che nell'ipotesi in cui la proposta non abbia ad oggetto la prosecuzione dell'attività e, quindi, abbia finalità mista ovvero liquidatoria, deve essere previsto l'apporto di risorse esterne (come nel caso di specie) che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. (art. 74, comma 2, e modifiche successive, correttivo *ter* del CCII); inoltre l'approvazione del concordato deve passare con una maggioranza di voto espressa per ciascun debitore (sull'argomento vedasi Trib. Nola Giugno 2024);

- osservato che le cause del progressivo indebitamento, come emergenti dalla relazione dell'OCC, vanno ricondotte alla situazione di progressivo indebitamento derivante dai finanziamenti richiesti dalle parti per il proseguimento dell'attività della ditta del signor Italo Sparacino, e debiti del sig. Sparacino stesso verso Agenzia Entrate Riscossione (particolarmente significativi e così alla data di presentazione della proposta come attestato nella relazione particolareggiata per la posizione di Sparacino per complessivi Euro 427.565,67 di cui euro 107.734,00 in solido con la moglie sig.ra Petrassi Ilenia, e per la sig.ra Petrassi Ilenia pari ad euro 114.320,76 di cui euro 107.734,00 in solido con il marito sig. Sparacino Italo, come attestato nella relazione dell'OCC pagina 21);

osservato che le passività accumulate derivano sostanzialmente, alla luce della allegazioni espresse dall'OCC, dal progressivo indebitamento che è stato accumulato dai coniugi anche per far fronte ai bisogni famigliari cui è seguita però una cospicua contrazione del reddito disponibile (sia per la nascita dei figli, sia per elementi esterni "c.d. esogeni" che hanno determinato una minor produttività dell'impresa commerciale esercitata, periodo pandemico e restrizioni governative all'esercizio di impresa; restrizioni particolarmente impattanti su situazioni già precarie);

-osservato, a tale riguardo, che la questione meritevolezza nell'assunzione dei debiti nell'istituto del concordato minore si atteggia diversamente rispetto alla

Firmato Da: LORENZATTI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d4a21eabc38b27fb2a67d292757ae41

accordo di ristrutturazione dei debiti, in questo senso giova rammentare un provvedimento emesso dal Tribunale di Genova del 29.09.2023 che ha chiarito come la normativa relativa al concordato minore, differentemente dall'esdebitazione del debitore incapiente, non contempli il requisito della meritevolezza, quale condizione di ammissibilità della domanda. Peraltro, la mancanza della richiesta del requisito della meritevolezza appare coerente, per il concordato minore, in vista del fatto che il vaglio di ammissibilità della domanda è affidato non soltanto al giudice, ma anche ai creditori, il cui voto costituisce un adeguato contrappeso e filtro che consente e giustifica più ampi requisiti di accesso alla ristrutturazione del debito. Permane, invece, l'attenzione agli atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, condizione di ammissibilità al contrario espressamente prevista anche per il concordato minore, evidenziandosi nel provvedimento come possano dirsi rilevanti non solo i fatti distrattivi consumati nel corso della procedura o immediatamente a ridosso di essa, ma anche condotte anteriori, in pregiudizio per i creditori.

In tale senso il Tribunale ha avuto cura di stabilire che: "*Nell'ambito del concordato minore il legislatore ha optato per una delimitazione del campo di applicazione dell'inammissibilità, non valicabile in via interpretativa, non potendosi pertanto applicare estensivamente il disposto di cui all'art. 282 CCII che prevede un giudizio di meritevolezza sulla persona del debitore con riferimento alla ristrutturazione del debito consumeristico ed all'esdebitazione dopo la liquidazione controllata. Questo più generoso trattamento dell'inammissibilità è coerente con le caratteristiche strutturai delle tre diverse procedure di sovraindebitamento nel senso che mentre nella ristrutturazione del debito del consumatore o nella liquidazione controllata il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato al solo giudice, il voto dei creditori, nel concordato minore, costituisce un adeguato contrappeso e filtro che consente e giustifica più ampi requisiti di accesso alla ristrutturazione del debito.*", il prefato principio di diritto deve essere particolarmente richiamato nel caso di specie, tenuto conto del debito particolarmente elevato contratto dal sig. Sparacino Italo nei riguardi dell'Erario;

-richiamato il decreto del 03.03.2025 con cui è stato aperto il concordato e nominato il Commissario Giudiziale, il Dott. Luigi Tarricone;

Firmato Da: LORENZATTI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d4a21eabc38b27fb2a67d292757ae41

-dato atto che il Commissario, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia del piano ai creditori ex art. 78 e ss CCII unitamente a tutta la documentazione relativa alla proposta concordataria quale depositata dalle parti ricorrenti;

-osservato che il piano proposto prevede, in sintesi, che dai coniugi Sparacino Italo e Petrassi Ilenia, sia messa a disposizione della procedura la somma complessiva di euro 60.000,00, grazie anche all'apporto di finanza esterna.

La somma di euro 60.000,00 messa a disposizione viene così specificata*: "Proposta Sparacino Italo: euro 11.000,00 provenienti dall'attività di Sparacino Italo messi a disposizione a 30 giorni dalla data di omologa, euro 17.500,00 messi a disposizione da Antonino Sparacino e Giuseppina Bonarrigo (genitori) a 30 giorni dalla data di omologa. Proposta Petrassi Ilenia: euro 14.000,00 provenienti dalla liquidazione del Fondo pensionistico Anima, messi a disposizione a 30 giorni dalla data di omologa, euro 17.500,00 messi a disposizione da Antonino Sparacino e Giuseppina Bonarrigo (suoceri) a 30 giorni dalla data di omologa."* (cfr. relazione OCC);

- ritenuto che, quanto alla posizione del sig. Sparacino Italo, sia previsto il pagamento integrale, entro 90 giorni dall'omologa della proposta delle spese della presente procedura di sovraindebitamento (Classe 1); nonché il pagamento parziale, entro 90 giorni dall'omologa della proposta dei creditori privilegiati, nella misura del 7% ovvero per euro 18.504,07 rispetto all'intero credito vantato di euro 264.343,76 (Classe 2); il pagamento parziale, entro 90 giorni dall'omologa della presente proposta della classe declassata a chirografari (Classe 3) ed i creditori chirografari (Classe 4), nella misura del 1,5%, ovverosia si prevede di corrispondere, a lordo delle spese bancarie e delle sopravvenienze, un totale di euro 6.137,93 a fronte di un totale debiti di euro 409.061,60:

-osservato, invece, che quanto alla posizione della sig.ra Petrassi Elena il Piano della Proposta di Concordato Minore prevede il pagamento integrale, entro 90 giorni dall'omologa della proposta delle spese della presente procedura di sovraindebitamento (Classe 1); nonché il pagamento integrale, entro 90 giorni dall'omologa della presente proposta dei creditori privilegiati (Classe 2); il pagamento parziale, entro 90 giorni dall'omologa della proposta

Firmato Da: LORENZATTI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d4a21eabc38b27fb2a67d292757ae41

dei creditori chirografari (Classe 3), nella misura del 21,315%, ovverosia si prevede di corrispondere, a lordo delle spese bancarie e delle sopravvenienze, un totale di euro 23.496,74 a fronte di un totale debiti di euro 110.236,50:

-ritenuto che la proposta -come evidenziato dall'OCC e anche poi dal Commissario nominato- sia ammissibile e fattibile economicamente essendo basata sull'immediata messa a disposizione della somma di € 60.000, in parte proveniente dai ricorrenti ed in parte proveniente da finanza esterna, che permette il soddisfacimento dei creditori, anche se parziale, in tempi rapidi ed in un'unica soluzione;

- ritenuto, inoltre, che la proposta sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria: essa prevede, infatti, il versamento di € 35.000 da parte dei genitori del Sig. Sparacino entro 30 giorni dalla data di omologa del concordato. In ipotesi liquidatoria controllata i creditori degli istanti non disporrebbero di tale liquidità trattandosi di somme provenienti da fonti esterne ai ricorrenti e rese disponibili solo nell'ipotesi concordataria.

Dato atto che:

- con decreto del 03.03.2025 è stato aperto il concordato e portato al voto e con relazione depositata in data 16.05.2025 il Commissario ha fatto pervenire gli esiti della votazione nei termini che seguono, con unico voto negativo espresso dalla società Acero s.p.v. s.r.l.,

- osservato, in particolare, che il piano risulta approvato a maggioranza espressa per entrambe le posizioni ed infatti vi consta che il piano per il sig. Sparacino sia stato votato dal 100% classe 3 e dal 64,26 della classe 4, mentre per Petrassi Ilenia è stato approvato con voto favorevole del 72,18%, con percentuale di votanti quindi ad ampia maggioranza; ed un unico voto negativo da parte di ACERO s.p.v. s.r.l. (cessionaria di Banca D'Alba);

ritenuto, dunque, che il piano sia fattibile e la domanda di concordato approvato dalla maggioranza dei votanti per entrambe le posizioni dei debitori;

osservato, inoltre, che il voto negativo espresso dalla società Acero s.p.v. s.r.l. (cedente Banca d'Alba) deve essere apprezzato alla luce dell'attestazione compiuta dall'OCC, il quale ha evidenziato quanto segue: "al *momento della concessione dei seguenti finanziamenti gli istituti bancari non potevano*

Firmato Da: LORENZATTI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d4a21eabc38b27fb2a67d292757ae41

prescindere dalla verifica, dai quali sarebbe emersa la situazione di insolvenza. Per quanto sopra appurato, seppure con la maggiore approssimazione derivante dall'applicazione dell'approccio "retrospettivo" rispetto a quello "prospettico" ai fini dell'individuazione delle condotte di concessione abusiva del credito, poiché basato esclusivamente sull'individuazione dell'insolvenza ed incapienza al momento della concessione del credito come già detto, in relazione ai ricorrenti, lo scrivente ritiene che gli istituti bancari non abbiano tenuto conto correttamente del merito creditizio del debitore compiendo un'istruttoria inadeguata con riferimento ai finanziamenti elencati, come sotto riportato in dettaglio (…) Secondo il gestore appare la negligenza attribuibile ai soggetti finanziatori, nell'erogare crediti presumibilmente irrecuperabili sulla base delle capacità economiche del debitore, principalmente per il creditore Banca D'Alba limitatamente ai finanziamenti concessi nel 2018, e Banca Sella dal 2017 in poi, in quanto alla data dell'erogazione del finanziamento il richiedente risultava già aver eroso in buona parte il proprio reddito disponibile, a seguito dei precedenti finanziamenti" (cfr. relazione OCC);

osservato, a tale riguardo, che appare utile rammentare, sotto diversa ma connessa angolazione indagando -appunto- la convenienza del piano e non l'espressione di voto contrario, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento non può presentare l'opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 80 co. IV CCCII) e, in ogni caso, il voto contrario espresso de Acero s.p.v. appare insignificante ai fini delle maggioranze richieste, come attestato dal Commissario nella dichiarazione di voto;

ritenuto, conclusivamente, che sussistano le condizioni tutte per omologare il piano;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa,

visto l'art. 74 CCII

OMOLOGA il piano di concordato minore proposto da CONTRADA MANTI IMMAGINE E COMUNICAZIONE DI ITALO SPARACINO**,** Partita IVA:

Firmato Da: LORENZATTI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d4a21eabc38b27fb2a67d292757ae41

09112990016 con sede legale in Via Pacinotti 10 in San Giusto Canavese (TO), in persona del SIGNOR ITALO SPARACINO nato a Ivrea il 28/04/1975, Codice fiscale: SPRTLI75D28E379Z, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* nonché in proprio e della SIGNORA PETRASSI ILENIA nata a Torino il 07/01/1977, cf. PTRLNI77A47L219X,

CONFERMA il dott. Luigi Tarricone, quale commissario nella prefata procedura

DISPONE la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Tribunale – area "provvedimenti del Giudice delegato" e nel registro delle Imprese quando il debitore svolga o abbia svolto attività di impresa;

DISPONE, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione presso gli Uffici competenti a cura del Commissario;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste nel piano) specificando che le stesse dovranno essere eseguite tramite procedure competitive ai sensi dell'art. 81, comma 1, CCII

DISPONE che il Commissario, anche in fase esecutiva, vigili sull'esatto adempimento del piano concordatario e riferisca, ogni sei mesi, con relazione periodica sullo stato della procedura; formuli all'occorrenza istanza di autorizzazione allo svincolo di somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, trascrizione dei pignoramenti, sequestri nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore e, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti la relazione finale con cui si dia conto che il piano è stato correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso;

AUTORIZZA la cancellazione dei fermi amministrativi e di ogni altro vincolo sui veicoli di proprietà del ricorrente Sparacino Italo a piano eseguito;

DICHIARA chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 CCII

Ivrea, 12.06.2025

Il Giudice

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

Firmato Da: LORENZATTI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d4a21eabc38b27fb2a67d292757ae41